



INDENNITA' DI MOBILITA' IN DEROGA

- Cosa è e come funziona -

Con l'*Accordo* del 4 dicembre 2009 tra la Regione Veneto e le Parti Sociali è stata disciplinata per i lavoratori del Veneto (con residenza o domicilio in uno dei Comuni del Veneto e dipendenti di impresa veneta) la **erogazione della indennità di mobilità in deroga (anno 2009)**.

La mobilità in deroga va annoverata tra gli ammortizzatori previsti dalla legge 2/2009 "misure anticrisi" la cui regolamentazione è demandata alle singole Regioni (nel caso del Veneto la attivazione di questo ammortizzatore è stata prevista nell'*Accordo Quadro sulle misure anticrisi* del 5 febbraio 2009). Come tale l'indennità è riconosciuta ai richiedenti nell'ambito delle risorse disponibili (12 milioni di euro) e non ha carattere permanente.

Va anche precisato che nel successivo accordo tra Regione Veneto e Parti Sociali del 23 dicembre 2009 *Linee guida per la regolamentazione degli ammortizzatori sociali in deroga 2010* si è previsto che entro il 31 gennaio 2010 verranno definiti criteri e procedure per la indennità di mobilità in deroga 2010.

Prestazione (punto 4.)

Indennità giornaliera determinata con riferimento al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria (100% del trattamento di Cig, fermo restando i massimali 2009)

Destinatari (punto 5.)

I lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e somministrati che,

- a. all'atto della domanda sono disoccupati, compresi coloro che hanno un rapporto di lavoro che, per limiti di reddito previsti, conserva lo stato di disoccupazione;
- b. sono stati licenziati e hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2009 e che non hanno maturato i requisiti per beneficiare della indennità di mobilità o di disoccupazione, ad eccezioni di quella a requisiti ridotti;
- c. sono esclusi dal trattamento dell'art.7 legge 223/91 (indennità di mobilità) ed hanno esaurito nel corso del 2009 il comparto della indennità di disoccupazione ordinaria.

NB: I trattamenti di cui al punto b) saranno riconosciuti solo in subordine all'esaurimento delle domande di cui al punto a) e alle risorse eventualmente residue.

Requisiti (punto 6.)

1. Per i lavoratori di cui al punto 5.a il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro non può essere avvenuto prima del 1 gennaio 2009.
2. Almeno 12 mesi di anzianità aziendale (nella medesima azienda) di cui almeno 6 di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni. Possono risultare utili al computo dei 12 mesi di anzianità anche più rapporti nella stessa azienda se separati da non più di 10 giorni

(se il primo ha durata fino a 6 mesi) o 20 giorni (se il primo ha durata superiore ai 6 mesi). Per i somministrati vale l'anzianità presso l'agenzia di somministrazione anche suddivisa in più missioni.

3. Mancanza dei requisiti per accedere alla indennità di mobilità o di disoccupazione, ad esclusione di quella a requisiti ridotti.
4. Iscrizione alle liste di mobilità in deroga.
5. Per i lavoratori di cui al punto 5.b): la cessazione del rapporto di lavoro o il licenziamento da cui ha origine l'intervento della disoccupazione ordinaria può essere avvenuto anche prima del 1 gennaio 2009. Vale sempre però il requisito della anzianità aziendale sopra descritta (Requisiti 2.)
6. Nel punto 5.b) rientrano anche gli apprendisti che hanno goduto di un trattamento di disoccupazione di cui all'art.19 comma 1 lett. c) della legge 2/2009.

Durata del trattamento (punto 7.)

Durata massima 4 (quattro) mesi, portati a 6 (sei) per i lavoratori con più di 50 anni di età se, in tale periodo di tempo, maturano il diritto alla pensione.

Procedura (punto 8.)

1. Rilascio e conferma da parte del lavoratore della DID (dichiarazione di immediata disponibilità) al CPI (Centro Per l'Impiego) entro 30 giorni dalla data di conclusione del rapporto di lavoro.
2. Presentazione della domanda di iscrizione alle liste di mobilità in deroga presso il CPI entro 30 giorni dalla data di conclusione del rapporto di lavoro.
3. Presentazione della domanda di indennità di mobilità in deroga entro 68 giorni dalla data di conclusione del rapporto di lavoro all'Inps territoriale competente.
4. L'indennità decorre dall'ottavo giorno da quello di conclusione del rapporto di lavoro.

Attenzione:

per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è concluso prima della data di pubblicazione nel BUR dell'*Accordo per la erogazione della indennità di mobilità in deroga* del 4 dicembre 2009- Regione Veneto i termini dei 30 giorni di cui al punto 8. 1-2 e dei 68 giorni di cui al punto 8.3 vanno intesi come successivi alla pubblicazione stessa.

L'Accordo è stato pubblicato nel BUR n.1 del 1 gennaio 2010, parte seconda, pagina 9.

I termini di scadenza per questi lavoratori sono quindi:

- 1 febbraio 2010 per l'espletamento degli adempimenti di cui al punto 8. 1 e 2
- 10 marzo 2010 per l'espletamento dell'adempimento di cui al punto 8. 3

Le domande possono essere presentate anche successivamente a tali date.

L'Accordo specifica l'applicazione della indennità di mobilità in deroga anche ai lavoratori a domicilio monocommessa (punto 10.)